

Comune di Pravisdomini

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023

N. 43 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA 2024.

L'anno 2023, il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 17:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

	Presente/Assente	
Andretta Davide	Sindaco	Presente
Vecchies Stefania	Componente del Consiglio	Presente
Maranzan Pio	Componente del Consiglio	Presente
Spagnuolo Carlo	Componente del Consiglio	Presente
Basso Michael	Componente del Consiglio	Presente
Fantin Samantha	Componente del Consiglio	Presente
Zoia Alessio	Componente del Consiglio	Presente
Caldiraro Parzianello Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Vincenzi Angelo	Componente del Consiglio	Presente
Bottos Irene	Componente del Consiglio	Assente
Romanin Federica	Componente del Consiglio	Presente
Buttignol Valter	Componente del Consiglio	Presente
Flumian Rossella Caterina	Componente del Consiglio	Assente
Pivetta Sara	Componente del Consiglio	Assente
Colla Silvano	Componente del Consiglio	Presente
Marzinotto Sara	Componente del Consiglio	Assente
Giacomini Petra	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Rigo Cristiana.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Andretta Davide nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno 2023, le disposizioni che disciplinavano l'IMU, sono state sostituite nel territorio regionale dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, legge che disciplina che disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

RICHIAMATA interamente la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, avente ad oggetto la disciplina dell'ILIA;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.2, comma 1, della L.R. 17/2022, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dall'art. 4, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

CONSIDERATO che l'art. 12, della L.R. n. 17/2022, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO che

- il comma 1, dell'art. 10, della L.R. n. 17/2022, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998;
- che l'art. 8, della L.R. n17/2022, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IMU:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 31/03/2023.

CONSIDERATO che l'art. 7 del citato regolamento prevede l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2022, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

RICHIAMATO l'art. 10 comma 2 della L.R. 17/2022 che disciplina in dettaglio le seguenti fattispecie:

Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà.

RICHIAMATO

-l'art.14 della L.R. 17/2022 che prevede:

"1. Ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente."

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, con il vigente D.U.P., il D.U.P. 2024 in fase di predisposizione e con l'attuale situazione economica legata alla crisi economica globale, mantenere la medesima pressione fiscale a fine di poter mantenere il più possibile l'equilibrio economico – finanziario già determinato con i citati atti di programmazione;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come da allegato prospetto;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DISCUSSIONE

Il Sindaco da la parola all'Assessore Basso che relaziona sull'argomento, dando lettura delle aliquote ILIA proposte per l'anno 2024.

"Grazie signor Sindaco.

Come accennato, al punto 5 dell'ordine del giorno siamo chiamati deliberare l'approvazione delle aliquote ILIA per il 2024. Ricorderete bene, per quelli che erano presenti, il 31 marzo di quest'anno, in questa sede, abbiamo approvato il nuovo regolamento per la neonata imposta ILIA, che ha sostituito la precedente IMU. Passaggio non scontato e possibile grazie ai poteri riconosciuti alla nostra Regione a statuto speciale. Sempre in quell'occasione abbiamo approvato le aliquote,

lasciandole inalterate, in linea con quanto già fatto la scorsa amministrazione e di cui la presente ne è naturale continuazione. Quindi all'epoca non si è voluto approfittare del cambio di sigla per correggere al rialzo l'imposta, come capitato in alcuni comuni, e decidemmo di approvare quanto segue:

4 per mille per le abitazioni principali con categoria catastale a/1 a/8 e a/9.

0 per i fabbricati rurali ad uso strumentale

0 per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita fintanto ancora in capo all'impresa costruttrice fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati

7,6 per mille per i terreni agricoli

8,6 per mille per i fabbricati con categoria catastale d fatta eccezione per la cat. D/10, le aree fabbricabili e tutti gli altri immobili non rientranti nei punti precedenti.

Se avete preso visione della documentazione, avrete notato che l'attuale proposta dell'amministrazione è di continuare a lasciare inalterate le aliquote, perseguendo quello che è sempre stato uno degli obiettivi di questa e della precedente amministrazione, pesare il meno possibile sulle tasche delle famiglie. Tutta l'azione dell'amministrazione si concentra nel reperire finanze a livello regionale e statale per attuare investimenti che efficientino le strutture presenti e ne creino di nuove volte a migliorare la vita dei nostri concittadini. Ne sono esempio la ricerca di fondi per finanziare l'autobus per sostituire il mezzo orami vetusto, ne sono esempio il ricevimento di due contributi per finanziare la ciclabile che collegherà il capoluogo a Frattina, opera da sempre sulla bocca di tutti, ma che questa amministrazione è riuscita ad aggiungere un tassello, un fatto, l'assegnazione di due contributi regionali per la sua realizzazione. Ne è ultimo esempio, l'ottenimento di oltre Imlne e 300 mila euro per la riqualificazione energetica delle scuole elementari. Questi sono solo alcuni esempi del lavoro svolto da questa e dalla precedente amministrazione.

Nonostante la vita sembri trascorrere freneticamente, non dimentichiamoci che stiamo vivendo in un periodo d'instabilità e su diversi piani drammatico. Le guerre imperversano, anche a distanza ravvicinata, che influenzò d'dapprima il costo dell'energia e poi l'inflazione; l'economia che rallenta anche per effetto dell'innalzamento dei tassi d'interesse che ha reso più costoso l'accesso al credito, una Germania che pare rallentare più di tutti con effetti indiretti anche sulla nostra economia. In questo scenario macroeconomico volatile, incerto, con un non chiaro trend del futuro, sono sicuro che l'azione intrapresa da questa amministrazione, di non aumentare le tasse, di dare stabilità e certezza alle famiglie, alle imprese e coltivatori, sia un aiuto concreto per affrontare il futuro e dimostrazione che si può investire nel proprio paese, che si può sempre migliorare senza dover necessariamente pesare sul cittadino, direttamente o indirettamente.

Ho concluso, ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al Sindaco."

Il Sindaco comunica che la Giunta si è riunita e ha lasciato invariate tutte le aliquote del tributo in oggetto.

VOTAZIONE

CON la seguente votazione, espressa per alzata di mano, riportante il seguente esito:

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 04 (Pivetta, Marzinotto, Bottos, Flumian)

VOTANTI N. 13
FAVOREVOLI N. 13
CONTRARI NESSUNO
ASTENUTI NESSUNO

DELIBERA

- 1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. Di approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma per l'anno 2024 come da allegato prospetto;
- 3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 14, della Legge Regionale 17/2022.

Inoltre, stante l'urgenza di procedere, con votazione per alzata di mano, riportante il seguente esito:

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 04 (Pivetta, Marzinotto, Bottos, Flumian)

VOTANTI N. 13 FAVOREVOLI N. 13 CONTRARI NESSUNO ASTENUTI NESSUNO

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pravisdomini, 21 dicembre 2023

IL RESPONSABILE

F.TO RAFFAELLA BRAIDA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Pravisdomini, 21 dicembre 2023

Il Responsabile F.TO RAFFAELLA BRAIDA Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente F.to Andretta Davide

Il Segretario F.to Rigo Cristiana

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/01/2024 viene affissa all'Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il 17/01/2024.

Pravisdomini, lì 02/01/2024

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Laura Daneluzzi

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Pravisdomini, lì 02/01/2024

Il Responsabile dell'esecutività

F.to Rigo Cristiana

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento

ALLEGATO DELIBERAZIONE CONSILIARE N. DEL 29.12.2023

ALIQUOTE ILIA

	ALIQUOTA
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	aliquota pari a zero
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	aliquota pari a zero
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	aliquota pari al 8,6 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	aliquota pari al 8,6 per mille
Terreni agricoli	aliquota pari al 7,6 per mille
Aree fabbricabili	aliquota pari al 8,6 per mille